

Cassazione civile sez. I, 16/05/2023, n. 13420

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex L. 898-70, art. 9 E.P. ha chiesto al Tribunale di Bologna la condanna di D.F.A. al versamento di una somma mensile non inferiore ad Euro 500,00 a modifica delle condizioni di divorzio, deducendo di essere invalido e privo di redditi. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda. E. ha proposto reclamo alla Corte d'appello che, pur ritenuta ammissibile la domanda di assegno divorzile, poich  non si era formato alcun giudicato sulla stessa, ha respinto il reclamo osservando: a) che non ne sussistono i presupposti in relazione alla funzione compensativa dell'assegno, poich  entrambi i coniugi, separati sin dal 1995 senza che fosse previsto alcun contributo economico, lavoravano (anzi E. aveva una avviata attivit  commerciale), dal matrimonio non sono nati figli e non risulta che il richiedente abbia sacrificato le proprie aspirazioni di attivit  professionale per le esigenze della famiglia; b) in relazione alla funzione assistenziale dell'istituto osserva che sebbene la ex moglie abbia una pensione come insegnante e sia proprietaria dell'appartamento gi  costituente la casa coniugale, non che risulta che E. nonostante la documentata invalidit  del 46% non possa svolgere attivit  lavorativa, non avendo egli provato di aver cercato di reperire un'attivit  consona alle proprie condizioni fisiche.

Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione E. affidandosi a tre motivi; non si   costituita la intimata. Il ricorrente ha depositato memoria. La causa   stata tratta alla udienza camerale non partecipata del 2 marzo 2023.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 la nullit  sentenza per omessa motivazione, o comunque la sua illogicit  e apparenza, per violazione artt. 132, II c, n. 4, CPC e Cost., art. 111. Il ricorrente deduce che la motivazione del gravato provvedimento risulta del tutto inidonea a spiegare le ragioni della decisione con argomentazioni corrette e congrue. La valutazione della diligenza prestata dal reclamante nella ricerca di un lavoro   stato l'unico, effettivo *accertamento* operato dalla Corte territoriale e sul punto la motivazione   incongrua, come lo   sulla condizione di disabilit  di esso istante, dimostrata *per tabulas*.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 115 -116 c.p.c. nonch  degli artt. 2727 e segg. c.c. La parte osserva che l'apodittica affermazione secondo cui l'attore *non avrebbe provato, n  offerto di provare di aver cercato di reperire un'attivit  consona...*, rende

opportuno chiarire come non sussista, in materia, una sorta di *probatio diabolica*. Le emergenze processuali dimostrano che specie se esaminate nel loro insieme come il ricorrente sia sfornito di tutti i requisiti della autosufficienza, posto che egli è privo di redditi, nonché di cespiti di sorta, è documentato che gli sia stata attribuita una invalidità del 46%, ed è pacifico che ha dovuto trovare ospitalità dal padre, presso la di lui casa, in (*Omissis*). Si aggiunga che il ricorrente risulta iscritto da anni nelle liste di disoccupazione ed è stato comunque diligente nella ricerca di un lavoro. Richiama tutta una serie di documenti depositati in atti e afferma che la cancellazione -per un breve periodo- dalle liste di disoccupazione è dovuta ad un involontario errore da parte sua, fatto questo non esaminato dalla Corte, e che ciò non è sufficiente a dimostrare che egli è in difetto sulla ricerca di un lavoro, perché si è comunque di nuovo iscritto.

2.1- Con il motivo *II bis* si deduce a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 la nullità della sentenza per omessa/apparente motivazione, con violazione degli artt. 115, e 132 c.p.c. e della Cost., art. 111.

Deduce che decreto *de quo* risulta viziato per difetto di motivazione laddove il secondo giudice, pur dubitando del persistere della inabilità (non potendosi escludere che le condizioni del reclamante fossero in seguito migliorate) e affermando comunque che non risulta che le patologie sofferte non consentano all'odierno reclamante di svolgere una qualche attività lavorativa (pag. 7), ha omesso di esaminare e di ammettere i mezzi di prova ritualmente formulati dal ricorrente, che ben avrebbero potuto accertare la persistenza della accertata incapacità lavorativa e le sue condizioni di vita, ai fini della valutazione di quali lavori eventualmente gli sarebbero confacenti. Subito dopo, il secondo giudice soggiunge che sembra evincersi che tale disabilità non gli sia stata riconosciuta, poiché nell'ulteriore attestazione di iscrizione nell'elenco dei disoccupati, rilasciata dal Centro per l'impiego, non vi era alcun riferimento alla disabilità, ma senza indicare in motivazione i motivi razionali per cui si potrebbe seriamente ipotizzare un miglioramento delle sue condizioni fisiche, pur se la resistente non ha minimamente contestato che l'inabilità risultante dai documenti sia ancora sussistente e nonostante i mezzi di prova articolati.

3.1.- I motivi sono fondati nei termini di cui appresso si dirà.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., s.u. n. 18287 dell'11/07/2018) il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5 comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarsi per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudice deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza

economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive (Cass. 07/12/2021, n. 38928; Cass. 08/09/2021, n. 24250). È vero che il richiedente deve dare la prova della oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati, ma la prova si può raggiungere anche tramite presunzioni e con valutazione resa in concreto alla attualità. Il giudizio sull'adeguatezza dei redditi, infatti, deve essere improntato ai criteri dell'effettività e concretezza non potendo esso risolversi in un ragionamento ipotetico, i cui esiti vengano ricalcati su pregressi contesti individuali ed economici non più rispondenti, all'attualità, a quello di riferimento (Cass. 19/11/2021, n. 35710).

3.2.- Di questi principi la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione, poiché nel valutare i requisiti per riconoscere un assegno con funzione assistenziale, ha svolto un ragionamento ipotetico, dando rilievo a vicende pregresse, esposte peraltro in termini dubitativi, osservando che il richiedente *«avrebbe (non è chiaro quando) cessato attività lavorativa non essendo dato conoscere neppure se attività redditizia di commercio di materiale fotografico e altro e -parrebbe- la titolarità di quote sociali siano state cedute a terzi»*; considerazioni che vengono collegate al rilievo che nel periodo tra il 1995 ed il 2007 egli ha *«certamente avuto qualche risorsa»* poiché nessun contributo era previsto in sede di separazione, in via provvisoria, nel giudizio di divorzio. Vicende appunto pregresse, delle quali -proprio perché ricostruite in termini vaghi- non si apprezza l'incidenza sulla attuale condizione economica del richiedente che, come lo stesso giudice d'appello rileva, ha documentato una invalidità del 46% e ha dedotto di essere privo di redditi e di cespiti, a fonte invece di una condizione della ex moglie più favorevole (pensionata e con proprietà della casa di abitazione). Del resto, l'assenza di contributo al mantenimento nelle condizioni di separazione non è elemento di per sé sufficiente a escludere il diritto all'assegno divorzile, posto che le valutazioni dell'assetto economico effettuate in sede di separazione rappresentano, al più, un mero indice di riferimento (Cass. 22/09/2021, n. 25635).

Anche in punto di diligenza del ricorrente nel reperire una attività lavorativa, compatibile con le sue attuali condizioni di salute, la Corte rende un giudizio ipotetico, non calibrato alla attualità, perché ha molto valorizzato la circostanza che E., iscritto nelle liste di disponibilità immediata al lavoro sin dal 2010, ne è stato dichiarato decaduto nel febbraio 2015 -vicenda dovuta secondo il ricorrente ad un fraintendimento- senza tener conto che egli si è nuovamente iscritto in data 4 dicembre 2017 e tale risultava ancora al 18 marzo 2019, e cioè quando ha avanzato la pretesa di revisione delle condizioni di divorzio. Risultava inoltre ancora iscritto al 28 ottobre 2020, ma senza riferimento alla condizione di disabilità, il che ha portato la Corte, anziché a valorizzare la continuità nella ricerca -infruttuosa- di un lavoro, a rendere un altro giudizio ipotetico e dubitativo (*«non potendosi escludere che il quadro complessivo delle condizioni dell'odierno reclamante sia in seguito migliorato»*), non fondato su certificazione medica o accertamento sanitario, e ciò nonostante la deduzione del ricorrente di essere stato vittima di un altro incidente stradale nel 2016, la documentazione prodotta e la richiesta di prove

testi e di consulenza medica.

Così operando la Corte non ha in concreto verificato, e nonostante le premesse sulla ammissibilità della domanda di revisione, se le attuali condizioni del ricorrente fossero effettivamente quelle dedotte in base alle prove offerte, e tali da richiedere l'applicazione del principio di solidarietà post-coniugale, che non è esclusa dalla circostanza che per lungo tempo egli abbia provveduto a sé stesso autonomamente ovvero anche -come da lui dedotto- con l'aiuto del padre, il cui intervento non varrebbe comunque ad esonerare l'ex coniuge dai suoi obblighi (Cass. n. 15774 del 23/07/2020; Cass. 14/06/2016, n. 12218).

4.- In sintesi, deve qui ribadirsi che ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è sufficiente anche verificare, in concreto e all'attualità, l'esigenza assistenziale, che ricorre ove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita, a da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, pur se in ipotesi abbia già goduto in passato di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, posto che tanto la sussistenza di mezzi adeguati che la diligenza spesa nel tentativo di procurarseli sono da valutare alla attualità, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui agisce il richiedente.

Ne consegue, in accoglimento per quanto di ragione dei motivi di ricorso, la cassazione della ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame, attenendosi a principi sopra enunciati. La Corte di merito provvederà altresì alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti, riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2023

Campi meta

Massima : *Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile Ã" sufficiente la verifica, in concreto e all'attualitÃ , dell'esigenza assistenziale, che ricorre ove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze per condurre una **vita autonoma e dignitosa** e non possa in concreto procurarsele, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del **contesto** individuale ed economico in cui si trova.*

Supporto Alla Lettura :

DIVORZIO

Il termine divorzio indica la possibilitÃ di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale e, pur non trovando riscontro nel dato normativo, viene comunemente usato â?? superando lâ??etimologia latina che richiama lo scioglimento volontario del vincolo coniugale â?? per indicare due istituti: lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato davanti alle AutoritÃ Civili (art. 1, l. 898/1970), e la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (art. 2, l. 898/1970). Come Ã" noto **dal 1 marzo 2023** sono entrate in vigore nuove regole in materia di separazione e divorzio a seguito della cosiddetta Riforma Cartabia che ha rivoluzionato gran parte delle norme in materia di giustizia (civile e penale). La nuova disciplina processuale, contenuta nel *decreto legislativo n. 149 del 2022* emanato in attuazione alla *legge delega 26 novembre 2021 n. 206*, applicabile ai giudizi in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotti con ricorso depositato **dopo il 28 febbraio 2023**, ha implicato, quale conseguenza di ordine sistematico, **l'abrogazione di alcune disposizioni contenute nella legge sul divorzio n. 898/1970** che continueranno a trovare applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove norme. La prima grande novitÃ , infatti, Ã" quella per cui si potrÃ proporre la domanda di separazione e quella di divorzio in un unico atto. Con il ricorso introduttivo si potranno proporre contemporaneamente sia la domanda di separazione che la domanda di divorzio in via congiunta o in via giudiziale. La domanda per lo **scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio**, ove proposta **contestualmente alla domanda di separazione dei coniugi**, sarÃ **procedibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza parziale** intervenuta sulla separazione e fermo **il decorso del termine di cui all'articolo art. 3 della legge n. 898/1970, ovvero almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al giudice** nella separazione giudiziale o sei mesi nel caso di separazione consensuale (ciÃ² anche nell'ipotesi in cui il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale), o dalla **data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita** da avvocati ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.